

Codice A1103A

D.D. 7 maggio 2026, n. 378

Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 83PAR21).



ATTO DD 378/A1103A/2026

DEL 07/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 83PAR21)

Visti gli atti trasmessi con prot.00018362/2022 00106522/2021 dai Carabinieri forestali della Stazione di Baceno a carico del *omissis omissis* qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 6/2021 e n. 7/2021 del 02.06.21 elevati da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 14 LR. 4/2009 e del ART. 4 del DPGR 8R del 20.9.2011, puniti dall'art. 36.1.a della legge regionale 4/2009 per omessa comunicazione semplice di intervento selvicolturale (pv. 6/02021);

- violazione dell'art. 14 della LR. 4/2009 e dell'art. 4 del DPGR 8R del 20.9.2011 puniti dall'art. 36.3 della legge regionale 4/2009 per taglio di ceduo semplice senza rilascio di matricine (pv. 7/2021);

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra, tramite il suo datore di lavoro, abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

preso atto delle controdeduzioni dell'accertatore;

visto l'art. 38 del regolamento forestale che, in relazione alle aree di pertinenza di reti tecnologiche, consente interventi selvicolturali in deroga rispetto alle disposizioni del regolamento medesimo e allo stesso obbligo di comunicazione semplice;

preso atto della richiesta di intervento selvicolturale da parte del Comune di Baceno al fine di eliminare gli alberi che ostacolavano le trasmissioni web (senza specificarne gli esemplari);

preso atto dell'assenza di prova, posta a carico dell'accertatore, a dimostrazione che il taglio selvicolturale constatato, per come realizzato, fosse privo della finalità di cui all'art. 38 del regolamento forestale;

preso atto della conclusione in senso assolutorio del procedimento penale, collegato ai medesimi fatti, proprio valorizzando la finalità pubblica dell'intervento realizzato;

valutato come alto il grado di incertezza all'esito di un probabile procedimento giurisdizionale, in particolare in relazione alla mancanza di prova legale con riguardo all'attribuzione della condotta

con finalità diverse da quelle previste dalla legge per attivare la deroga in capo al trasgressore dai vincoli posti dal regolamento forestale;
ritenuta perciò l'improcedibilità/infondatezza della violazione accertata;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTA la legge regionale n. 17 del 2023;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa dandone comunicazione integrale all'accertatore.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti